

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione civile**

Il Giudice dott. Mirko Buratti, il Giudice unico ha pronunciato il giorno 06/06/2017 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. OMISSIS/2014 R.G. promossa da:

MUTUATARIO

attore

contro

BANCA MUTUANTE

Convenuta

BANCA BETA SPA

terzo chiamato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17 dicembre 2014, il MUTUATARIO convenne in giudizio BANCA MUTUANTE e chiese che venisse accertata l'usurarietà del contratto di mutuo e la condanna della Banca alla restituzione della somma di 40.553,45;

in via subordinata, eccepì la nullità del piano di ammortamento alla francese, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento e condanna della Banca alla restituzione della somma di € 1.744,88.

Il MUTUATARIO evidenziò di aver stipulato, in data 23 gennaio 2006, contratto di compravendita di un appartamento sito in OMISSIS nel quale era stabilito che il pagamento del prezzo, pari a € 157.000, sarebbe stato pagato mediante accollo della quota di capitale dell'originario mutuo concesso all'impresa costruttrice.

Precisò che il contratto di mutuo era a tasso variabile, le rate semestrali da corrispondere erano 40, il tasso corrispettivo era pari al 3,60% mentre quello di mora al 5,75%, a fronte di un tasso soglia al momento della pattuizione del 5,81%.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti n. 1911 del 19 giugno 2017

Sostenne che, considerando tutte le remunerazioni (escluse le imposte e tasse) rinvenibili nel contratto di mutuo, il tasso pattuito, pari al 9,35%, risulta usurario, con la conseguenza che la parte mutuataria è tenuta a corrispondere solo il capitale, mentre gli interessi sborsati devono essere restituiti.

In particolare, affermò l'appartenenza del tasso di mora al TEG in virtù del disposto della legge 108/1996, nonché della nuova formulazione dell'art. 644 c.p., evidenziando che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, compresa la previsione dell'applicazione dell'i% quale penale per anticipata estinzione.

In ogni caso, affermò la nullità del piano di ammortamento alla francese per indeterminatezza, con conseguente applicazione degli interessi legali e restituzione degli interessi anatocistici.

La BANCA MUTUANTE si costituì ed evidenziò che le Istruzioni dettate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi usurari (punto C4), dotate di efficacia precettiva, escludono espressamente da tale computo "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".

Precisò che, in tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo e che l'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso "effettivo" da raffrontare alla soglia.

Aggiunse, in ogni caso, che il contratto di mutuo prevedeva un tasso di mora stabilito trimestralmente "aumentando del 50% (cinquanta per cento) ed arrotondato il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come "mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile" e, dunque, interessi moratori certamente ricompresi entro la soglia antiusura, essendo contemplata una "clausola di salvaguardia", che impedisce alla radice il superamento del tasso soglia ai fini della normativa in materia di usura.

Inoltre, sostenne che l'eventuale usurarietà investirebbe solo gli interessi di mora.

Contestò che metodo di ammortamento c.d. "alla francese" possa dare luogo ad un fenomeno di capitalizzazione composta degli interessi, nonché la pretesa nullità per indeterminatezza, posto che il tasso d'interesse è individuato con esattezza, anche attraverso il rinvio ad una specifica fonte extracontrattuale quale il tasso Euribor.

Chiese l'estensione del contraddittorio ad BANCA BETA SPA ritenuta unica legittimata passiva, in quanto, nonostante a far data dal 1° luglio 2007 il contratto di mutuo (unitamente alla filiale presso cui è sorto il rapporto in contestazione) le fosse stato trasferito per effetto di conferimento di ramo d'azienda, tuttavia, in forza dell'accordo, erano rimaste escluse dal perimetro del conferimento le passività potenziali, vale a dire quelle connesse a contenziosi sorti dopo la data di efficacia del conferimento, ma derivanti, come nel caso di specie, da atti e fatti antecedenti.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti n. 1911 del 19 giugno 2017

La BANCA BETA SPA si costituì ed eccepì, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva.

Osservò che le pattuizioni contenute nell'Accordo di conferimento prevedevano il subentro di BANCA DELTA SPA nei rapporti contrattuali in corso e nei crediti e debiti da essi scaturenti, senza alcuna limitazione temporale, e che le passività in contenzioso escluse sono solo quelle derivanti da controversie già instaurate alla data del 1° luglio 2007.

Nel merito, chiese il rigetto della domanda di manleva formulata da BANCA DELTA SPA e delle domande di parte attrice.

In particolare, evidenziò che il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi (tasso variabile, pari alla data della stipula al 3,60%) non solo era inferiore al tasso soglia, ma addirittura al tasso medio (4,9%), e che il tasso di mora era stato concordato nella misura del 5,75%, a fronte di un tasso soglia usura del 5,81%.

Peraltro, il tasso di mora non era stato mai concretamente applicato, stante il regolare pagamento delle rate di mutuo.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 23 febbraio 2017, davanti all'odierno Giudicante, la causa venne rimessa in decisione norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

Preliminarmente, va rilevato che BANCA MUTUANTE ha dichiarato di rinunciare alla domanda di garanzia e manleva nei confronti di BANCA BETA SPA e che quest'ultima ha accettato tale rinuncia, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le suddette parti.

Nel merito, la domanda proposta da MUTUATARIO è infondata.

Il mutuo ipotecario, a tasso variabile, del 29 dicembre 2005, stipulato a seguito del frazionamento di quello originario in conseguenza del rogito del 26 maggio 2005 relativo all'acquisto dell'unità immobiliare da parte dell'attore, risulta concesso per l'importo complessivo di € 157.000, rimborsabile in 40 rate semestrali, al tasso corrispettivo del 3,60% e di mora del 5,75%, a fronte di un tasso soglia al momento della pattuizione del 5,81%.

Il MUTUATARIO sostiene che seppur apparentemente il solo tasso corrispettivo (3,60%) e il singolo tasso di mora (5,75%) risultano pattuiti al di sotto della soglia usura, tuttavia il costo del finanziamento non comprendeva gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito che devono essere inclusi ai fini del calcolo del TEG.

In particolare, i seguenti singoli oneri: compenso di istruttoria (euro 7.500,00), compenso di perizia (euro 3.000,00), per ogni atto di erogazione rateale (euro 77,00), per la ripartizione del mutuo in quote e relativo frazionamento contestuale (euro 26,00 per lotto), per la ripartizione del mutuo in quote e relativo frazionamento non contestuale (euro 52,00 per lotto), per ogni svincolo di ipoteca (euro 51,64), per l'assenso alla cancellazione ipotecaria (euro 77,46), per ogni comunicazione al mutuatario la somma indicata negli appositi avvisi sintetici (euro 1,54), oltre le spese di assicurazione e la percentuale dell'1% a titolo di penale per estinzione anticipata.

La tesi, oltre a non essere condivisibile, non trova pieno riscontro nei patti negoziali.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti n. 1911 del 19 giugno 2017

L'art. 1.2 del contratto di mutuo, come modificato a seguito del frazionamento, testualmente dispone che, tra le spese poste a carico del mutuatario, non sono previste quelle di istruttoria e di perizia (applicate all'erogazione dell'originario finanziamento di 7.500.000 e, quindi, tali da non poter incidere nelle intere somme sopra indicate dall'attore sulla quota del mutuo frazionato!), mentre restano comprese quelle relative all'assicurazione dell'immobile, sia pure pro-quota (analogo frazionamento pro-quota dovrebbe valere per le spese di estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 2.2 che richiama le clausole del mutuo globale se "non modificate negli allegati" che, tuttavia, non sono stati prodotti, per cui la circostanza non è verificabile).

La perizia allegata da parte attrice non chiarisce come siano stati considerati tali oneri, ma da quanto dedotto in atti sembra siano stati inclusi per intero, cosicché il risultato ottenuto non è corretto.

Certamente, tra gli oneri da considerare e da includere nel calcolo del TEG devono ritenersi comprese quelle relative all'assicurazione dell'immobile, conformemente, tra l'altro, a quanto già precisato al punto C4 delle istruzioni per la rilevazione dei tassi medi valide ed in vigore sino al 30.6.2009, in forza delle quali erano inclusi: "5) *le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito*".

Le suddette istruzioni, infatti, escludevano solo le spese per assicurazioni e garanzie derivanti "dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge", come nel caso delle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio ed assimilate, di cui alla Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, che non rientrano nel calcolo del tasso "purché siano certificate da apposita polizza": ipotesi che non ricorre nella fattispecie.

Parte attrice non ha, tuttavia, indicato correttamente l'incidenza concreta di tale onere, né degli altri, peraltro modesti, costi posti contrattualmente a carico del mutuatario.

Inoltre, parte attrice non ha dedotto, né provato, che vi sia stato inadempimento o ritardo nel rimborso del capitale o nel pagamento delle rate di interessi corrispettivi, né l'estinzione anticipata del finanziamento.

Ciò posto, si consideri che il superamento del tasso soglia viene determinato secondo una specifica procedura amministrativa prevista dalla legge che esclude gli interessi di mora.

L'art. 644, 3° comma, c.p. prevede: "*la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*".

L'art. 2, 4° comma della legge n.108 del 1996 individua tale limite "*nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà*".

La medesima norma (1° e 2° comma) disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tali modalità possono essere così riassunte:

1.il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti n. 1911 del 19 giugno 2017

dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;

2.I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale;

3.la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

La legge, dunque, ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d'interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà (a partire dal 14 maggio 2011, l'aumento è del 25%, maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%).

Questo percorso postula l'intervento della Banca d'Italia che, nella sua qualità di Organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.

Ciò vale, in particolare, ai fini della classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre e dell'individuazione *"delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (.) collegate all'erogazione del credito"*, che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, nonché delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all'erogazione del credito.

A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese.

Le Istruzioni di Banca d'Italia, secondo un orientamento confermato da giurisprudenza non univoca, sia di legittimità che di merito, hanno carattere vincolante per banche ed intermediari finanziari in merito agli schemi segnaletici (operazioni incluse ed escluse, controparti rilevanti, classi di importi, dati da segnalare, base di calcolo dei dati da segnalare, formula di calcolo del TEG, trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG).

Tuttavia, a tale tesi si contrappone l'orientamento, condiviso da parte attrice, che privilegia l'autosufficienza dell'art. 644 c.p., secondo cui l'art 644 c.p. sarebbe una norma penale soltanto parzialmente *"in bianco"*, nella parte in cui descrive la fattispecie dell'usura oggettiva, con la conseguenza che il nucleo dell'incriminazione è descritto in modo compiuto nella norma penale, senza necessità di alcun rinvio a fonti normative secondarie in funzione integrativa.

L'art. 2 legge n. 108, laddove prescrive alla fonte secondaria di considerare *"interessi commissioni e spese"* inerenti la concessione del credito, tuttavia riguarderebbe la rilevazione statistica e non la verifica di legalità.

La Corte di Cassazione ha statuito, con la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, che ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di *"interessi moratori"*.

Secondo tale assunto, il calcolo del tasso soglia oltre il quale il mutuo diventa usurario deve considerare anche il tasso moratorio.

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda principalmente sull'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002, che ha deciso che il riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti - contenuto nel D.L. n. 394 del 2000 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), e precisamente dell'art. 1, comma 1 - rende plausibile l'assunto che *"il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori"*.

Secondo la giurisprudenza richiamata, dunque, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a questo titolo, oltre gli interessi legali.

Con detta pronuncia i giudici di legittimità hanno sancito il principio in base al quale, per classificare un tasso come usurario, deve aversi riguardo anche agli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, pure se, in corso di rapporto, non vi sia stato inadempimento.

Peraltro, la Corte di Cassazione, con due sentenze gemelle n. 602 e n. 603 dell'11 gennaio 2013, ha statuito che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento, non solo nel momento in cui sono pattuiti.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che *"trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. 108 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo), va richiamato l'art. 1 L. n. 108 del 1996 che ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali) al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari (al riguardo, Cass. n. 5324 del 2003) e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, secondo comma e 1339 c.c., circa l'inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia"*.

In sostanza, nelle suindicate pronunce della Suprema Corte, che appaiono depone a favore della rilevanza dell'usura sopravvenuta pur senza sviscerare in chiave risolutiva il contrasto venutosi a creare nel corso del tempo attorno a tale dibattuta figura giuridica, si rinviene un richiamo esplicito alla nullità parziale del contratto o di singole clausole di esso ex art. 1419, 2° comma, cod. civ., quale rimedio, però, che incide non sul momento genetico del rapporto, bensì sul comportamento delle parti in fase di sua esecuzione.

Se rispetto all'usura originaria il dettato dell'art. 1815, 2° comma, c.c. consente di non considerare dovuti per l'intera durata del rapporto gli interessi convenuti in misura usuraria, per quanto attiene all'usura sopravvenuta le ultime decisioni giurisprudenziali si muovono nella direzione di colpire solo gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti n. 1911 del 19 giugno 2017

Si consideri, però, che è tuttora riscontrabile nella Suprema Corte un contrasto interpretativo sulla valenza delle istruzioni e direttive della Banca d'Italia e sulla cosiddetta "autosufficienza" dell'art. 644 c.p. nella parte in cui descrive la fattispecie dell'usura oggettiva (Cass. 5 aprile 2017 n. 8806, riconoscendo il carattere di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., nega i principi di omogeneità e simmetria che avevano contraddistinto la pronuncia n.12965 del 22 giugno 2016).

Tuttavia, a differenza di quanto già affermato della Corte di Cassazione (n. 350 del 2013), si può ritenere, per escluderne la rilevanza ai fini dell'usura originaria, indipendentemente dal rilievo e dal carattere vincolante o meno che si voglia attribuire alle istruzioni e direttive della Banca d'Italia, che gli interessi di mora non sono dovuti dal momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento del cliente.

In proposito, l'art. 644, 1° comma, c.p. definisce usurari gli oneri (tra cui gli interessi) dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità".

Ebbene, gli interessi di mora non possono certo qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro, in quanto assolvono ad una funzione risarcitoria, ben delineata già dalla stessa rubrica dell'art. 1224 cod. civ., costituendo una liquidazione presuntiva e forfettaria del danno cagionato dal mancato o ritardato pagamento dell'obbligazione: sono, dunque, ontologicamente estranei alla normativa sull'usura.

Gli interessi di mora rappresentano, altresì, un onere eventuale che non si ricollega all'erogazione del credito, in quanto non è dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del finanziamento, ma solo a seguito del realizzarsi dell'inadempimento da parte del debitore, cioè di un evento ulteriore, futuro ed incerto, rimesso alla sfera volitiva di quest'ultimo.

Il carattere eventuale di tale onere è rilevante in quanto non è sufficiente che sia stato pattuito o promesso, ma occorre che si sia realizzata la fattispecie applicativa (ritardo nell'adempimento, risoluzione del contratto, ecc.), poiché soltanto a questa condizione la potenzialità può considerarsi divenuta effettiva.

Gli interessi di mora, dunque, non possano assumere rilevanza ai fini della verifica sull'usura, senza che si sia realizzato il presupposto per la loro applicazione.

Pertanto, ove anche si volesse dare rilievo, sotto il profilo dell'usura, agli interessi di mora (o ad altri eventi differenti dall'ipotesi di regolare adempimento), va considerato che eventi futuri ed incerti - quali sono quelli legati non alla conclusione del contratto ed all'erogazione della somma mutuata, bensì alla patologia del rapporto (come è appunto il caso dell'applicazione degli interessi di mora) — non possano essere considerati quando, come nella fattispecie, non si sono realizzati in concreto.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui il presupposto si sia verificato, gli interessi corrispettivi si applicano all'ammontare totale del credito e per il periodo di durata del finanziamento, mentre gli interessi di mora si applicano sull'ammontare effettivo delle rate non pagate e per la durata dell'inadempimento.

Sotto il profilo operativo, va considerato che il tasso corrispettivo si applica sul capitale residuo e si trasforma in un valore assoluto che concorre a determinare, normalmente, unitamente alla quota capitale, l'ammontare della singola rata di ammortamento.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti n. 1911 del 19 giugno 2017

Il tasso di mora si calcola, invece, sulla singola rata, che può essere costituita dal solo capitale ovvero, come nella fattispecie, dalla quota capitale e dalla quota d'interesse corrispettivo (se così pattuito), nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza, come è naturale che sia, dal momento che l'inadempimento riguarda l'intera rata impagata.

Ma la verifica dell'effettivo superamento del tasso soglia riguarda la fase patologica del rapporto, cioè quando il tasso di mora viene applicato a quella specifica frazione non pagata, che è un valore assoluto e variabile nella composizione di capitale e/o di interesse corrispettivo, in funzione della sua collocazione temporale nell'ambito del piano di ammortamento.

Pertanto, il superamento del tasso soglia non può essere ricavato mediante l'impiego di una formula onnicomprensiva che prevede una mera sommatoria tra tassi espressi in misura percentuale, riferiti alla fase genetica di individuazione della misura del singolo tasso, e che non rappresenta la concreta operatività delle rate impagate.

In ogni caso, se anche si dovesse affermare la nullità degli interessi pattuiti in caso di mora, in quanto usurari, va escluso che si possa desumere dalla regola stabilita in applicazione dell'espressa previsione dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ., che nessun interesse è in tal caso dovuto.

Questa conclusione, che esalta il carattere sanzionatorio e la valenza deterrente della disposizione antiusuraria, non è condivisibile, in quanto implicherebbe la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio.

Pertanto, quando il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, si deve ritenere che l'eventuale nullità colpisce unicamente la clausola (o parte di clausola) concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Nella fattispecie, dunque, l'eventuale accertamento del carattere usurario degli interessi di mora per come pattuiti nel contratto di mutuo in questione non potrebbe produrre gli effetti invocati da parte attrice, cioè quelli di determinare la non debenza degli interessi corrispettivi.

Per quanto riguarda la penale per anticipata estinzione, va osservato che, conformemente a quanto sopra osservato per gli interessi di mora, ai fini della disciplina sull'usura, il loro costo economico non rileva sull'operazione di finanziamento.

Infatti, in sede di verifica dell'usurarietà del singolo rapporto in concreto, si deve ribadire che anche la commissione di anticipata estinzione rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione non è automatica, bensì dipendente dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto.

Per tale ragione, anche tale onere eventuale assume rilevanza solo allorché si verificano i presupposti concreti della sua applicazione.

Inoltre, si tratta di evento alternativo all'inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia.

Le istruzioni della Banca d'Italia, peraltro, escludono le commissioni per l'estinzione anticipata del finanziamento dall'attività di rilevazione demandata.

Il contratto di mutuo in questione, in ogni caso, prevede un tasso di mora stabilito trimestralmente *"aumentando del 50% (cinquanta per cento) ed arrotondato il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui con garanzia ipotecaria, a tasso variabile"*.

Si tratta di una espressa clausola di salvaguardia che impedisce il superamento dei tassi soglia stabiliti per quella tipologia di finanziamento e che, conseguentemente, esclude in radice l'usuraietà del tasso pattuito, dal momento che determina contrattualmente l'incidenza degli interessi moratori entro il limite di applicazione del tasso soglia.

Per quanto riguarda l'anatocismo, cioè la maturazione di interessi su altri interessi, nell'ambito del calcolo degli interessi moratori che sono posti a carico del mutuante qualora paghi in ritardo le rate, va osservato che tali interessi, se calcolati sull'importo complessivo della rata, comprensivo di interessi e capitale, possono configurare una fattispecie di anatocismo. Tuttavia, la delibera CICR del febbraio 2000 ha stabilito che *"1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Pertanto nei mutui contratti a partire dal 1° luglio del 2000, laddove sia contrattualmente prevista, come nella fattispecie, la produzione di interessi di mora sull'intera rata scaduta, la forma di anatocismo sopra descritta è legittima.

Parte attrice sostiene, tuttavia, che la pratica anatocistica sia insita anche nel sistema di ammortamento alla francese applicato in mutui con rata costante.

L'anatocismo costituirebbe l'effetto dell'errata applicazione del principio di matematica finanziaria dell'equivalenza dei tassi.

Il mutuante, dunque, si troverebbe a pagare un tasso di interessi effettivo più elevato di quello pattuito in contratto. Ciò renderebbe indeterminato l'oggetto della clausola contrattuale che prevede il tasso di interesse che, dunque, dovrebbe essere considerata nulla. In luogo del tasso contrattuale, quindi, si dovrebbe applicare il tasso legale.

Si deve ritenere, al contrario, che, in caso di un mutuo con ammortamento rateale cosiddetto *"alla francese"*, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale.

L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso l'impiego del principio dell'interesse composto.

Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

La quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo "non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale" (Tribunale Venezia, 27 novembre 2014).

Dunque, posto che la clausola anatocistica è stata espressamente pattuita in conformità all'art. 3 della delibera CICR, come tale non incorre nel divieto di cui all'art. 1283 cod. civ..

Inoltre, nei mutui in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell' art.1284 cod. civ..

Nella fattispecie, infatti, non è riscontrabile l'indeterminatezza del tasso in quanto, al momento della stipula, sono stati espressamente indicati in contratto gli elementi che consentono di definire i termini dell'operazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUATARIO;
- 2) condanna MUTUATARIO a rimborsare a BANCA MUTUANTE le spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.000 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
- 3) compensa le restanti spese;
- 4) con sentenza esecutiva.

Monza, 6 giugno 2017.

**Il Giudice
Dott. Mirko Buratti**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS